

ALLEGATO "B" DEL N. 18613 DELLA RACCOLTA

STATUTO

"UNIVERSITA' POPOLARE NUOVA SCUOLA MEDICA SALERNITANA"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ART.1) In virtù degli articoli 18 e 33 della Costituzione italiana, ed ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n.383, è costituita in Salerno un'associazione di promozione sociale e culturale denominata **"Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana"**, con sede in Salerno, con sigla **"UNIPOSMS"**.

L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

SCOPI

ART.2) L'Università Popolare Nuova Scuola Salernitana (UNIPOSMS) è un'associazione apartitica, asindacale ed aconfessionale, a carattere volontario e si propone scopi culturali, formativi, scientifici, turistici, ambientali e del tempo libero.

In particolare l'UNIPOSMS ha lo scopo di promuovere, organizzare e svolgere attività culturali sia generiche sia professionali, sia specializzate, così da favorire la diffusione e la formazione culturale per tutti i cittadini italiani, oltre che per quelli dei Paesi dell'Unione Europea e dei cittadini extracomunitari in regola con le leggi vigenti.

L'UNIPOSMS può aderire ad Associazioni Nazionali ed Europee di Università Popolari o Università per la formazione degli Adulti, mantenendo totale autonomia sotto ogni profilo, ivi compreso quello patrimoniale ed organizzativo.

OGGETTO

ART.3) L'Associazione ha per oggetto le seguenti attività:

- 1 - istituire e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di integrazione, di recupero e di addottrinamento scientifico; e tanto anche per conto di Università, Enti e/o Istituzioni pubbliche e private, mediante la stipula di particolari convenzioni;
- 2 - promuovere attività di Educazione degli Adulti, Formazione Continua, Permanente e Ricorrente;
- 3 - organizzare e gestire corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione, riqualificazione del personale della scuola, della sanità, del turismo ed dell'ambiente e di tutte le figure professionali.
- 4 - predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad una attività di studio e di ricerca sugli argomenti previsti dallo scopo sociale;
- 5 - curare, anche in forma diretta, la produzione editoriale e di audiovisivi, l'edizione e la distribuzione;

- 6 - avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa;
- 7 - promuovere la costituzione di Istituti, Musei, Laboratori e Centri per la ricerca culturale e scientifica;
- 8 - gestire, in forma diretta o mediante apposite convenzioni, Istituti, Musei, Laboratori, Centri di ricerca connessi alle finalità dell'Associazione;
- 9 - proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli scopi dell'Associazione;
- 10 - istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purchè meritevoli, e per manifestazioni di cultura;
- 11 - esplicitare la propria opera anche attraverso l'interscambio continuo di informazioni, di programmi ed attività culturali con Università italiane, Università Popolari Italiane ed Europee, Università degli Adulti o della terza età;
- 12 - farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
- 13 - accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato finalizzato al conseguimento degli scopi associativi;
- 14 - contribuire allo sviluppo culturale e civile dei

cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli; alla pratica e alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;

15 - realizzare tutte le iniziative culturali e scientifiche atte alla promozione di una sana alimentazione come mezzo di prevenzione di numerose patologie, secondo i dettami del Regimen Sanitatis e della Dieta Mediterranea di cui l'Associazione è custode;

16 - custodire e promuovere il patrimonio storico della antica Scuola Medica Salernitana, favorendone la conoscenza tramite la ricerca storica e scientifica;

17 - avanzare proposte ad Enti pubblici locali (Comuni, Provincia, Provveditorato agli Studi, Scuole ed Istituzioni di qualsiasi ordine e grado) e nazionali per una adeguata programmazione socio-culturale sul territorio;

18 - Rendersi tramite affinché si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra i membri dell'Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia Italiane che straniere, onde migliorare la reciproca comprensione ed il più frequente scambio di idee;

19 - rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari, nonché premi nazionali e internazionali;

20 - organizzare e gestire, con strutture collaterali,

attività lecite o utili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

21 - promuovere forme di turismo socio-culturale, favorendo e promuovendo attività sportive, ambientali e del tempo libero.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'UNIPOSMS si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

ART.4) L'UNIPOSMS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi di terzi a qualunque titolo, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi di Enti Pubblici;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi o da iniziative promozionali.
- beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- fondo di riserva.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la

vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO

ART.5) L'anno finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro la fine di aprile di ogni anno.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'UNIPOSMS entro gli otto giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di aprile di ogni anno e depositato in visione a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

SOCI

ART.6) All'UNIPOSMS possono aderire tutti i cittadini italiani o stranieri che ne condividono le finalità ed accettano il presente statuto.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in

ogni caso il diritto al recesso del socio o l'espulsione per mancato pagamento della quota associativa o per mancata osservanza dello statuto o per motiviti di indegnità.

Possono essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Università Popolare; nonchè enti pubblici e privati.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed alla effettività del rapporto associativo.

I soci si distinguono in:

Soci Fondatori: sono i soci che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'associazione.

Soci Istituzionali: sono soci istituzionali le Pubbliche Istituzioni e gli Enti Pubblici e Privati che ne fanno richiesta e che all'atto dell'adesione versano un contributo in danaro o in natura stabilito dal Consiglio Direttivo, impegnandosi a sostenere finanziariamente od attraverso contribuzioni varie le iniziative dell'Università ritenute condivisibili.

Soci ordinari: sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'Università Popolare. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale, di eventuali quote

integrative straordinarie.

Soci sostenitori e benemeriti: sono coloro che, con apporti economici, lasciti e donazioni, consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Soci onorari: sono coloro che, per particolari meriti o considerazioni, siano dal Consiglio Direttivo ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'Università Popolare.

Tutti i soci onorari della associazione "LA NUOVA SCUOLA MEDICA SALERNITANA", con sede in Salerno, sono soci onorari dell'associazione.

Soci aggregati: sono i corsisti e coloro i quali aderiscono all'Università Popolare al fine di partecipare alle singole attività promosse dall'associazione. Il socio aggregato in ogni momento può, su richiesta, diventare socio ordinario secondo le norme statutarie.

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

ART.7) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. La domanda, recante le complete generalità del richiedente, deve contenere la dichiarazione di osservanza di tutte le norme del presente statuto, ed a eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio di Amministrazione..

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso, entro trenta

giorni, il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta tre mesi prima della scadenza dell'iscrizione, altrimenti si è automaticamente iscritti all'anno successivo e la quota va versata entro e non oltre il 30 marzo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Collegio dei Probiviri per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari e per indegnità.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, garantendo facoltà di difesa.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi dei soci deceduti, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ORGANI SOCIALI

ART.8) Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Preside ad Cathedras,

il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Probviri.

ASSEMBLEA

ART.9) L'Assemblea, cui hanno diritto di partecipare tutti i soci, è organo sovrano dell'Associazione. Essa viene convocata anche fuori della sede sociale, almeno una volta all'anno, entro il 31 Dicembre.

L'Assemblea dei soci delibera in ordine alla modifica dello Statuto sociale.

L'assemblea può essere, altresì convocata per decisione del Consiglio direttivo o su richiesta diretta del Presidente o da almeno un terzo dei soci fondatori.

ART.10) L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, mediante invito per lettera contenente l'ordine del giorno; l'Assemblea può essere convocata mediante affissione di apposito avviso all'albo dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata.

ART.11) L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio. E' possibile, per ciascun socio, cumulare fino ad un massimo di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altra persona scelta dai presenti.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da altra persona designata dal Presidente.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

ART.12) L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza, su richiesta del Presidente, la votazione può svolgersi a scrutinio segreto, nominando il Presidente, in tal caso, due scrutatori scelti tra i presenti. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

In ogni caso, devono essere rispettate le norme previste dalla lettera c) e dalla lettera e) dell'art.111, comma 4 quinquies, del T.U. 917/6 come introdotte dall'art. 5 del D. Lgs 4/12/97 n.460.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.13) Il Consiglio Direttivo ha il compito:
di deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'UNIPOSMS per l'attuazione delle sue finalità assumendo tutte le più idonee iniziative;

di predisporre ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea per la ratifica, secondo le proposte della presidenza;

di deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

di esprimere pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dal Presidente;

di deliberare in merito all'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;

di procedere annualmente alla revisione degli elenchi dei soci, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione, o di constatare l'insorgenza delle cause di decadenza previste al precedente art.8), prendendo in tal caso gli opportuni provvedimenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni, comitati operativi, consultivi, scientifici e di studio, da esso nominati, composti anche da non soci. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. Il caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il bilancio preventivo e consuntivo, nonché le nomine di nuovi componenti dovranno essere deliberate con il voto di due terzi dei presenti.

ART.14) Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di

cinque membri, nominati dall'Assemblea, e dura in carica cinque anni. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla propria integrazione.

Le nuove nomine verranno, poi, sottoposte alla ratifica della successiva assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'assemblea i nominativi di soci Benemeriti.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Preside ad Cathedram, il Segretario ed il Tesoriere

ART.15) Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, normalmente una volta a bimestre, e comunque ogni qualvolta lo convochi il Presidente o lo richiedano almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere da lui delegato o dal vice presidente se nominato. In caso di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato dal Presidente con ogni mezzo almeno due giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario e sottoscritte dal Presidente. Spetta al

Consiglio decidere sulla pubblicità delle proprie deliberazioni: i consiglieri e il Segretario sono tenuti pertanto a mantenere la riservatezza sulle decisioni consiliari.

PRESIDENTE

ART.16) Il Presidente dirige l'Associazione e ne ha la piena rappresentanza, di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali che impegnino l'UNIPOSMS sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

ART.17) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni. La sua carica è rinnovabile. In sua assenza viene sostituito dal Preside ad Chatedram.

SEGRETARIO

ART.18) Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; la nomina è rinnovabile. Egli cura il disbrigo degli affari ordinari, redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ha la responsabilità della amministrazione e contabilità dell'UNIPOSMS.

Egli dirige gli uffici dell'UNIPOSMS, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza. Partecipa alle sedute del

Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, di cui redige i verbali.

TESORIERE

ART.19) Il Tesoriere tiene la cassa, provvedendo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Provvede altresì alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

Redige una relazione sulla gestione economica dell'UNIPOSMS da sottoporre annualmente all'Assemblea.

PRESIDE ad CATHEDRAM

ART.20) Il Preside ad Cathedram presiede il Comitato Scientifico, ne fissa gli orientamenti, prepara e presenta al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno il programma scientifico e culturale per l'anno successivo, nomina i Direttori Scientifici nelle diverse aree. In sua assenza viene sostituito dal Presidente.

COMITATO SCIENTIFICO

ART.21) Il Comitato scientifico è composto da persone fisiche di altissima caratura etica, culturale o scientifica, la cui nomina è proposta dal Preside ad Chatedram al Consiglio Direttivo.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri, e dura in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina.

Il Comitato scientifico ha un ruolo di indirizzo e consulenza in relazione allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

Il Preside ad Cathedram eletto dal Consiglio Direttivo presiede le riunioni del Comitato Scientifico.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.22) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.

I membri del Collegio sono eletti con voto limitato ad un nominativo, ed è richiesto per l'elezione il conseguimento, da parte di ogni candidato, di almeno il 20% dei voti validi.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un membro del Collegio, si procede all'elezione di un nuovo componente alla prima assemblea successiva.

Il Collegio è completamente rinnovato qualora vengano meno contemporaneamente due suoi membri.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'associazione o di singoli soci, promuove il procedimento disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni statutarie, di comportamenti contrastanti con gli scopi o con i deliberati dell'associazione, ovvero di fatti che ne determinino l'indegnità.

Il procedimento disciplinare deve garantire il contraddittorio e il diritto alla difesa.

Nei confronti dell'incolpato, ritenuto responsabile dell'infrazione ascrittagli, si applicano, a seconda della gravità del fatto e tenuto conto di tutte le circostanze, le sanzioni della censura, della sospensione dall'attività sociale e dall'esercizio dei diritti di socio da 1 a 12 mesi e dell'esclusione dall'associazione.

Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi dei soci interessati, per violazioni statutarie e regolamentari eventualmente verificatesi nell'attività degli organi sociali.

Il Collegio è altresì competente a decidere sugli eventuali conflitti di competenza tra gli organi dell'associazione, e può svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci e l'associazione, ovvero tra singoli soci, quando ne sia concordemente richiesto dalle parti.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART.23) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- A) dal capitale iniziale versato;
- B) dalla quota associativa annuale e dai contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo in ordine a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle previste in bilancio, da indicare nel bilancio annuale come fondo contributi di ammissione e fondo contributo straordinari associati;
- C) da contributi, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi,

enti o associazioni pubbliche o private, da indicare in bilancio annuale come fondo contributi straordinario di terzi;

D) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'Assemblea che approva il bilancio annuale, da indicare nello stesso come avanzo- disavanzo di gestione;

E) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale come fondo contributo straordinario di terzi o di associati, in relazione alla provenienza dell'entrata.

I contributi ordinari vanno versati al Segretario secondo la cadenza fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

ART.24) I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributi di iscrizione annuale di esercizio. Sono straordinari quelli fissati una tantum.

I contributi ordinari sono fissati annualmente dall'Assemblea dei soci fondatori ed ordinari. Non può farsi luogo a rimborso di contributi o quote in caso di venir meno, per qualsiasi ragione, della qualifica di associato.

La quota o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

ART.25) L'esercizio sociale inizia il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la contabilità dell'UNIPOSMS è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente. Allo stesso Tesoriere può essere affidata la gestione di un piccolo fondo spese.

Sulla scorta delle risultanze contabili, l'organo di amministrazione redige e sottopone all'Assemblea un rendiconto economico e finanziario (bilancio consuntivo) secondo le disposizioni del presente statuto e della legge.

L'avanzo di gestione eventualmente risultante dal bilancio approvato può essere destinato, su deliberazione dell'Assemblea:

ad accantonamento, creando un apposito fondo nel bilancio annuale denominato "avanzi gestioni precedenti";
come contributo corrente per esercizi successivi, al fine di ridurre i contributi ordinari e/o straordinari d'esercizio, con la stessa denominazione del punto precedente.

Il disavanzo di gestione risultante dal bilancio approvato può essere coperto, su designazione dell'Assemblea:-

mediante nuovi contributi straordinari all'uopo destinati;
mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti,
nell'ordine tassativo che segue e secondo le rispettive capienze:

1. Avanzi gestioni precedenti.
2. Fondo contributo straordinari di terzi.
3. Fondo contributi straordinari associati.

4. Fondo contributi di ammissione.

In ogni caso è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposte dalla legge.

SCIoglimento

ART.26) In caso di scioglimento dell'Associazione,

l'Assemblea degli associati:

- determina le modalità della liquidazione, con obbligo della devoluzione del patrimonio residuo, in conformità alle disposizioni di cui all'art.111 del T.U. n° 917/86, come introdotte con il citato comma 4 quinquies, lettera B), del D. Lgs. 4/12/97 n.460, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662;
- nomina fino a tre liquidatori, anche fra i non associati, fissandone i poteri.

NORME APPLICABILI

ART.27) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti

contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Salerno.

ART.28) Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di associazioni e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Particolari forme di funzionamento dell'Associazione o di alcuni suoi specifici settori operativi, potranno essere eventualmente disposte con appositi regolamenti interni, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da portarsi a conoscenza dei soci in assemblea.